

TI_GERICHTE 72.2004.61 vom 8. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.61

FR: TI_GERICHTE 72.2004.61 du 8 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 72.2004.61 del 8 ottobre 2004

Regeste

infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per l'importazione di chili 9,789 di eroina

Erwägungen

E. 7

giorni circa. L'auto l'ho sempre avuta io, non è mai stata in garage, l'ho prestata ad amici per qualche ora e basta." (verbale PS 13.12.03); b) "Mi sono recato in _____ ad inizio mese di dicembre 2003, non ricordo con esattezza. Ho affrontato il viaggio solo. Ero alla guida della mia Mercedes. Con questa Mercedes era la prima volta che mi recavo in _____. Durante questo soggiorno sono sempre rimasto nelle vicinanze di casa e non ho affrontato alcun viaggio. (...) E' mia da circa tre mesi" (verbale PS 09.01.04); c) "che non so spiegarmi come l'eroina sia finita nella mia autovettura . E' possibile che l'abbia messa qualcuno al quale io ho prestato l'autovettura quando sono stato in _____ nel mese di dicembre 2003. Non ricordo esattamente la data in cui sono partito dall'_____, dovevano essere i primi giorni di dicembre. Ricordo che era un lunedì. Sono partito da _____ con il traghetto fino a _____. Da Durazzo sono andato a casa. Da _____ alla città dove vivono i miei genitori sono circa 120 km. Il motivo per il quale sono rientrato in _____ era dapprima per motivi familiari, visto che mia madre non stava molto bene, e inoltre dovevo prendere il passaporto poiché scade nel mese di marzo e dovevo prendere quello nuovo. Inoltre se ne avessi avuto la possibilità avrei cercato di vendere l'autovettura per guadagnare qualche cosa. Sono rimasto in _____ per sei giorni, Durante questi giorni ho avuto dei contatti per vendere l'auto. Dapprima ho incontrato tale _____, che abita in _____, a _____. Non conosco il suo cognome. Era con dei miei amici. Gli ho lasciato l'autovettura tutto il giorno affinché la provasse. Il giorno prima di prestarla a _____ l'avevo data per un paio d'ore a due uomini di nome _____ e _____, persone che ho incontrato così per caso e che erano interessati all'acquisto. ADR che il paese dove abitano i miei genitori in _____ è piccolo ed è facile che si sappia subito se c'è un'autovettura in vendita. Inoltre vedendo un'autovettura con targhe straniere è facile che chiedano se è in vendita e così è stato anche per me. ADR che quando ero in _____ non ho fatto riparare l'automobile. Non so se le persone alle quali ho prestato l'auto abbiano fatto qualche intervento sulla stessa. Il dubbio che ho è che una di queste persone abbia nascosto l'eroina in macchina. Io non ne so niente di questo e non c'entro niente. ADR non so indicare nomi di persone che possano confermare quanto da me dichiarato, persone che abitano in Italia e che possano confermare che effettivamente mi sono recato in _____ per vendere l'auto. Non so che nomi indicare. A domanda dell'avv. _____ rispondo che _____ era interessato all'acquisto della mia autovettura. Inizialmente l'aveva provata poco e poi aveva chiesto di

lasciargliela in prova tutto il giorno. Al termine mi ha detto che l'auto era buona e che era interessato all'acquisto. _____ mi aveva detto che anche lui viveva in Italia, nella zona di _____. Non mi ha precisato se l'acquisto dell'auto sarebbe avvenuto in Italia o in _____. Ha voluto il mio numero di telefono dicendomi che mi avrebbe chiamato. Gli ho lasciato il mio numero italiano. A domanda dell'interrogante rispondo che dal giorno in cui sono rientrato in Italia fino al 13 dicembre 2003 _____ non mi ha mai chiamato. Non so se l'abbia fatto quando ero al lavoro. Preciso che quando sono al lavoro ho il telefono ma non lo sento per il rumore." (verbale PP 14.01.04); d) "Dichiara che generalmente la macchina la puliva all'interno con un prodotto speciale. L'ha pulita prima di partire per _____ e sicuramente in _____. Non sa dire se l'ha pulita prima o dopo di averla data a _____. Ricorda che quando Marc gliela ha restituita era un po' sporca soprattutto di fuori. Dichiara di non aver mai notato nulla di particolare sulla vettura, in particolare in prossimità dei longheroni dove è stata trovata la droga, e di non aver sentito odori particolari e nemmeno di vernice." (verb. dib. p. 6) 2. E' stato altresì accertato che per nascondere l'eroina nei longheroni della vettura "i malintenzionati avevano effettuato un'apertura di all'incirca 20 x 10 cm nella lamiera del longherone, in prossimità del punto in cui le guardie avevano tagliato la lamina. Una volta immessa l'eroina, gli stessi avevano saldato, stuccato e riverniciato il tutto" (rapporto di complemento della polizia scientifica 20.09.04, ad foto n. 5) e che "si è trattato di un ricettacolo di ottima fattura" (rapporto 17.12.03 GCF all. 22 al rapporto di polizia), tant'è che in un primo tempo il funzionario doganale non si era accorto di nulla prima di togliere i tappi d'ispezione dei longheroni. E' notorio che si tratta di un lavoro che ha comportato diverse ore di lavoro, che la corte ha valutato, con buona approssimazione, nell'ipotesi più favorevole all'imputato, in una giornata di lavoro: in tutti i casi ben superiore ad un paio d'ore. a) AC 1 ha pure affermato che in Italia, ad _____, ha sempre tenuto, l'auto in un garage chiuso la notte al quale aveva accesso solo lui (verbale PS 13.12.03), tranne in alcune occasioni che l'ha lasciata fuori (verbale PS 18.03.04). Qualche volta l'ha pure prestata ad amici, ma solo per brevi momenti. Di giorno la usava per recarsi al lavoro, la puliva regolarmente e non ha mai notato nulla di strano né odori particolari (verb. dib.). La Corte ha quindi considerato assolutamente impossibile che l'eroina possa essere stata messa nella vettura, a sua insaputa, in Italia, prima del viaggio in _____. Non è infatti anche solo pensabile, stanti le affermazioni dello stesso AC 1 nel senso di aver sostanzialmente sempre avuto il controllo dello del proprio veicolo, che esso gli sia stato sottratto a sua insaputa, di notte, in occasione di una delle rare volte che non l'ha chiuso in garage, e che terzi malviventi abbiano potuto eseguire tutto il lavoro necessario notte tempo, per poi riportare il veicolo laddove l'avrebbero sottratto entro il mattino presto, senza che AC 1 si fosse accorto di nulla. Al momento del sequestro la vettura peraltro non indicava alcun segno di scasso e l'accusato ha dichiarato che, dopo l'acquisto, non ha mai fatto riparare il suo veicolo. b) Altrettanto impossibile è che l'eroina possa essere stata messa nel veicolo prima che AC 1 la acquistasse e meglio prima del 19 settembre 2003: l'ingente valore (ad essere prudenti, a soli CHF 50.- il grammo, quel carico valeva quasi mezzo milione di franchi) dell'eroina ed i rischi insiti nel fatto stesso che si trattava di stupefacente, rendono infatti assolutamente illogico e fuori luogo che qualcuno venda una vettura imbottita di droga ad uno sconosciuto, senza sapere dove questi si muove, cosa fa, chi frequenta, che vita conduce ecc., sparendo subito dalla circolazione senza poi più farsi vivo. D'altra parte nemmeno AC 1 lo ha preteso, sostenendo piuttosto che dovrebbe essere stato " _____ " in _____ ad occultare l'eroina nella vettura (verbale PP 14.'0.04). c) Queste considerazioni valgono pure per il

periodo dal 6 al 13 dicembre 2003, ossia dopo che AC 1 è rientrato dall'_____ poiché anche in questo lasso di tempo egli non si è spossessato del veicolo per un tempo tale da rendere possibile l'occultamento della droga: il fatto che sia andato a prendere la sorella a _____ e l'abbia riportata a casa a _____ lo stesso giorno (audizione _____, verb. dib. p. 5), nulla muta al fatto che egli non ha abbandonato il veicolo per un tempo sufficiente rispettivamente in circostanze tali da consentire lo svolgimento del lavoro necessario senza che si accorgesse di niente. 3. Resta l'_____. E' stato come detto accertato che AC 1 si è recato in patria dal 2 al 6 dicembre 2003. Egli ha affermato che in questo periodo, visto che a suo dire il viaggio non era finalizzato unicamente a sincerarsi personalmente delle condizioni di salute della madre ma pure per ricercare eventuali interessati all'acquisto della sua autovettura, avrebbe prestato il veicolo per un paio d'ore a tali " _____ " e, successivamente, il 4 dicembre 2003, a tale " _____ " che l'avrebbe tenuta tutto il giorno, dalle 09'00 alle 19'00. Per il resto l'ha sempre avuta lui.

a) Per quanto riguarda " _____ " la Corte ha escluso possano essere stati loro due ad eseguire il lavoro in quanto hanno avuto il possesso del veicolo solo per un paio d'ore, ossia per un tempo assolutamente insufficiente. b) Resta _____. AC 1 ha dichiarato di avergli consegnato l'auto, nell'ottica di vendergliela per 3'000 EURO, ossia 500 in più di quanto l'aveva pagata 3 mesi prima, per una giornata intera poiché, dopo un primo assaggio di circa 5 minuti, gli aveva detto di essere molto interessato all'acquisto ma che, per decidere, doveva provarla per un giorno intero. Non è stato per il resto in grado di dire quanti chilometri " _____ " avrebbe percorso non avendo fatto per un intero giorno questa verifica sul tachimetro. AC 1 gli avrebbe consegnato la vettura sulla parola, senza chiedere nulla in pegno, con la sola premessa che gliel'avrebbe restituita entro sera. La Corte ha ritenuto inveritiero il racconto di AC 1 poiché non solo contrario al corso ordinario delle cose, ma pure assolutamente illogico e privo di senso. Non ha infatti senso che l'accusato abbia consegnato il suo unico bene, frutto dei suoi sudati risparmi (guadagnava poco meno di 1'000 EURO al mese più 200 in nero, ma ne inviava quasi 200 alla famiglia in _____ e pagava ca. 450 EURO solo per il canone di locazione del suo appartamento, mentre al momento dell'arresto, oltre ai 405 EURO sequestrati, AC 1 ha dichiarato che sul suo conto in banca aveva solo 20 EURO) in quasi due anni (il rilascio del primo permesso di soggiorno data del 19.02.03 come da all. 20 al rapporto di polizia) di duro lavoro (muratore), a uno sconosciuto senza chiedergli le generalità (sa solo che si chiama " _____ "), il numero di telefono, il recapito se non che si tratterebbe di un albanese che abita a _____ in _____, salvo affermare, nello stesso verbale davanti al PP, che questo " _____ " gli avrebbe detto che anche lui viveva in Italia nella zona di _____ (verbale PP 14.01.04 p. 5 e p. 6), con la sola "garanzia" della parola di suoi amici presenti al momento in cui gli prestò il veicolo, di cui però non ha saputo dire nulla (nomi, cognomi, indirizzi, ecc.). Questo convincimento è rafforzato dal fatto che AC 1 ha dichiarato di aver comunicato a questo " _____ " il suo numero di telefono, che peraltro, come si è visto, in _____ non funzionava, cosicché, se avesse voluto veramente acquistare il veicolo, lo avrebbe chiamato. AC 1 ha d'altronde dichiarato che a lui non interessava avere il numero di " _____ " poiché non gli aveva concesso alcuna opzione sulla vettura: avesse incontrato qualcun altro che intendeva davvero acquistarla, gliel'avrebbe venduta sui due piedi dietro pagamento del prezzo pattuito. Orbene, così stando le cose, non solo non si comprende, ma è ancora una volta fuori da ogni logica che per ben otto giorni (dal 5, ossia da quando gli ha fatto provare l'auto, al 13 dicembre e meglio al momento dell'arresto, i tabulati dell'utenza Omnitel _____ sono stati

richiesti dal PP solo fino a quella data) questo " _____ " non si sia fatto vivo con insistenza, ben sapendo del valore e della pericolosità della "merce" asseritamente occultata nel veicolo. AC 1 ha infatti affermato di non essere mai stato contattato da questo " _____ " dopo il suo rientro dall' _____, salvo che l'abbia chiamato sul lavoro senza aver sentito lo squillare del telefono a causa del rumore. Sennonchè quest'ultima circostanza è esclusa dall'analisi dei tabulati telefonici (all 5 ad AI 29) che fanno stato che, durante le ore di lavoro ed in giorni lavorativi (lunedì 08.12.03 AC 1 non ha lavorato perché era festa) non vi sono chiamate senza risposta - e meglio la cui durata è indicata in un secondo - sulla scheda Ominitel _____ che possano essere ricondotte a " _____ " (vedasi a mo' di esempio quella delle ore 23.12 del 6 dicembre 2003 dal n. _____ che corrisponde a quello della sorella Eglantina, registrata sull'utenza Wind _____ come " _____ " come da verbale PS 13.12.03), così come dagli stessi tabulati non emergono ripetute chiamate senza risposta, come sarebbe logico attendersi da un trafficante che ha occultato nel veicolo di una persona di cui ha perso le tracce e sa solo il numero di telefono.

c) A fronte di spiegazioni così assurde come quelle fornite da AC 1, per la Corte rimane determinante, per l'accertamento della consapevolezza dell'accusato, il fatto che nella sua vettura era celato il grosso quantitativo di eroina poi sequestrato. In altri termini la Corte ha potuto accertare che quello stupefacente non ha potuto essere occultato nella vettura all'insaputa di AC 1.

4. La difesa ha eccepito che sarebbe stato del tutto illogico ed incosciente, per il rischio di controlli cui andava in contro, presentarsi in dogana senza documenti validi per l'espatrio. Sennonché dimentica che AC 1 stesso ha riferito in aula da un lato che non sapeva che per attraversare la Svizzera occorreva passare da una dogana credendo che il nostro paese facesse parte dell'UE e dall'altro che non sapeva, perché non aveva fatto caso a ciò che sta scritto sul retro, che la sua carta di identità italiana che aveva con sè non è un documento valido per l'espatrio (verb. dib. p. 3). Ne discende che, secondo la realtà che lui stesso si era raffigurato, non poteva essere cosciente di un rischio che non credeva di correre.

5. Così stando le cose la Corte è giunta al morale convincimento che lo stupefacente non ha potuto essere messo, quindi occultato, nella vettura di AC 1 senza che lui lo sapesse. Ciò basta per confermare appieno l'accusa.

VIII. La commisurazione della pena 1. Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.) Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno secondo la sensibilità

dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.). a) Non vi è dubbio che la colpa di AC 1 è estremamente grave già solo per il fatto dell'enorme quantitativo di eroina (quasi 10 Kg), quantunque di purezza non eccellente, detenuto, trasportato ed importato, quantitativo tale mettere in pericolo la salute di moltissime persone, ben al di sopra della soglia dei 12 gr puri posta dalla giurisprudenza quale spartiacque tra l'infrazione semplice alla LFStup. e quella aggravata. AC 1 ha inoltre tradito in modo crasso la fiducia che gli è stata data dalle autorità italiane, paese a noi vicino ed amico della Svizzera, che lo ha accolto dandogli la possibilità di guadagnarsi da vivere con un lavoro onesto ed offrendogli quindi un futuro di gran lunga migliore rispetto alle prospettive che aveva al suo paese. La sua colpa è tanto più grave se si considera che non ha agito in situazione di ristrettezze economiche, ma anzi egli aveva un lavoro, certo duro, ma che gli permetteva di guadagnarsi da vivere in modo più che dignitoso: ha potuto risparmiare dei soldi che gli hanno permesso, una volta fatta la patente, di acquistarsi un'automobile, poteva permettersi di andare al bar con gli amici praticamente ogni giorno e, una volta soddisfatte le sue necessità, disponeva ancora di una rimanenza che inviava prima in _____ alla sua famiglia e poi alla sorella _____ che si era nel frattempo trasferita in Italia. Intendiamoci: lungi dalla corte ritenere che visse nel lusso, di certo però non aveva bisogno di prestarsi ad un trasporto di eroina per sopravvivere. b) Dal punto di vista del comportamento processuale AC 1 non può campare attenuanti. Non va invero misconosciuto il diritto dell'imputato di tacere financo di mentire, ma per tale atteggiamento, che nel caso di specie è stato reiterato, di diniego delle proprie responsabilità egli non può beneficiare di sconti di pena. AC 1 ha sin da subito mentito, continuando a dire bugie durante tutta l'inchiesta. E queste menzogne sono state ripetute anche in aula. Egli non ha mentito solo in punto alla sua colpevolezza, ma ha pure negato l'evidenza allorché ha insistito a sostenere che non conosce _____ e che non ha usato la scheda di _____ durante il viaggio che lo portò all'arresto. L'accusato è quindi un bugiardo impenitente che, con le sue menzogne, ha insistito fino alla fine del processo dimostrando una totale mancanza di presa a carico delle proprie responsabilità. Circa il movente ed il ruolo che AC 1 avrebbe avuto nel detenere, trasportare ed importare l'eroina, la Corte non può ovviamente esprimersi, dato che l'accusato ha sempre negato ogni responsabilità. Di certo, ad ulteriore aggravante della colpa, va considerata la sua prontezza a delinquere e, ancora una volta, la sfrontatezza nel negare ogni addebito, che non ha affatto consentito di risalire né al fornitore né tantomeno al destinatario dello stupefacente. A ciò aggiungasi che l'accusato, durante tutto il procedimento, non ha mai dimostrato alcun pentimento o segno di ravvedimento. Poco importa infine che il grado di purezza dell'eroina in questione non era particolarmente grande, dovendo tale criterio essere considerato con particolare prudenza nella valutazione della colpa, dato che esso non ha influenzato il disegno criminale di AC 1. c) _____ è parso persona di buona intelligenza anche se la sua formazione si è limitata alla frequentazione delle scuole dell'obbligo. A sua favore la Corte ha considerato la sua incensuratezza nonché la sensibilità alla pena che sarà chiamato a scontare e meglio il fatto che, trovandosi lontano dai suoi famigliari, la stessa sarà per lui più dura per rapporto ad altri, dato che difficilmente i suoi cari potranno fargli visita. Pure a favore dell'imputato è stato considerato che è cresciuto in una famiglia numerosa in un paese notoriamente povero al punto che ha dovuto emigrare in età ancora relativamente giovane e che, sia al suo paese sia in Italia, ha sempre lavorato, aiutando finanziariamente la sua famiglia, nel limite delle sue possibilità. d) Tutto ciò ben ponderato la Corte ha ritenuto

giusta ed adeguata la pena proposta dal Procuratore Pubblico equivalente a sei anni di reclusione. Essa non è apparsa affatto particolarmente severa avuto ancora una volta riguardo alla sua colpa ed al suo comportamento processuale, nonché per rapporto ad altri casi analoghi già giudicati da corti ticinesi, anche se quest'ultimo criterio non è mai quello determinante (DTF 123 IV 150). Ciò posto, a titolo abbondanziale, in ottica di garanzia del principio della parità di trattamento, la Corte ha ritenuto che il caso che più si avvicina al presente è quello giudicato dalla assise criminali di Mendrisio in data 11 aprile 2001 allorquando sono stati inflitti sette anni di reclusione ad un cittadino del Kosovo domiciliato in Svizzera, per avere detenuto, trasportato ed importato, sempre dal valico di _____, 9,966,78 Kg di eroina con grado di purezza del 34%, per il quale erano peraltro state considerate alcune attenuanti generiche come la parziale assunzione di responsabilità che a AC 1 non può essere riconosciuta. Notisi che il ricorso in cassazione della difesa è stato respinto anche in punto alla commisurazione della pena (CCRP 23 ottobre 2001 in re B.).

2. Come previsto all'art. 41 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna non superiore ai 18 mesi (la giurisprudenza ha poi stabilito che fino a 21 mesi occorre infliggerne solo 18 per poter rimanere entro i limiti della sospensione) se per il condannato è possibile esprimere una prognosi favorevole e se nei 5 anni precedenti il reato egli non ha subito condanne superiori ai tre mesi per reati intenzionali. Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi, questo beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame.

3. Per l'art. 55 cfr. 1 CPS "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.

a) L'espulsione è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell'ordine pubblico (DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell'accusato con il nostro paese e con quello di origine: il solo fatto che uno straniero, sposato ad una cittadina elvetica, ha commesso dei reati non è sufficiente per considerare che non è assimilato e di conseguenza a giustificare l'espulsione (DTF 117 IV 112), tuttavia il fatto che egli sia al beneficio di un permesso di domicilio non fa per principio ostacolo all'allontanamento giusta l'art. 55 CPS (DTF 112 IV 70) così come il matrimonio con una svizzera non deve diventare, in assenza d'altri legami con il nostro paese, un comodo artificio che imponga di ammettere la presenza dell'individuo sul nostro territorio, altrimenti intollerabile dal profilo dell'ordine pubblico (BJP 1987 n. 257 e Favre-Pellet-Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3. ad art. 55 CPS) cosicché uno straniero che ha messo in pericolo la sicurezza pubblica deve essere espulso anche se sposato ad una svizzera, se non intrattiene con il nostro paese altri legami professionali o personali (Favre-Pellet-Stoudmann, op.cit., p. 135).

b) L'accusato ha riferito di non essere nemmeno mai stato in Svizzera e di non intrattenere alcuna relazione con il nostro paese. Tutti i suoi famigliari vivono all'estero. A fronte del gravissimo reato da lui commesso, nelle circostanze oggettive e soggettive già ampiamente surriferite, si ha che dal profilo dell'ordine pubblico l'espulsione di AC 1 appare non soltanto giusta, ma pure necessaria. Tenuto conto del principio che la durata della pena accessoria deve avere un rapporto di proporzionalità con quella della pena principale, si giustifica di infliggere a AC 1 un'espulsione di 10 (dieci) anni.

c) Resta da esaminare la questione della sospensione condizionale del provvedimento. In tale ambito entrano in linea di conto considerazioni legate alla prognosi. In altri termini occorre stabilire se le possibilità di risocializzazione del prevenuto sono migliori in Svizzera o al suo Paese (DTF 116 IV

2283; BJP 1994 N. 578), tenendo conto del pericolo che lo straniero rappresenta per l'ordine pubblico svizzero (DTF 103 Ib 26). Di tutta evidenza per AC 1 non può essere formulata una prognosi favorevole, già tenuto conto del suo comportamento processuale di totale negazione delle sue responsabilità. A ciò aggiungasi l'enorme gravità del reato commesso ed il fatto che, non avendo alcun legame con la Svizzera, la sua risocializzazione si appalesa ben migliore al suo paese che da noi, dove è giunto, per la prima volta in vita sua, unicamente per delinquere. Ne discende che l'espulsione deve essere effettiva. IX . Le confische Per quanto riguarda le richieste di confisca deve valere che per l'art. 58 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. Pacifica è la confisca dello stupefacente cui nemmeno la difesa si è, peraltro a ragione, opposta. La documentazione cartacea configura documento, e meglio mezzo di prova, acquisito all'incarto. L'autovettura è il "corpus sceleris" del traffico e come tale va quindi confiscata. Stesso discorso vale per il natel e la tessera Wind. Sull'importo di 405 EURO va detto che non è stata stabilita una relazione con il reato commesso. Più verosimile è che si tratti di quanto ancora era rimasto a AC 1 dello stipendio del mese precedente, stante il rinvenimento nella sua autovettura della relativa ricevuta e di quella del pagamento della pigione. Viene quindi mantenuto il sequestro conservativo a garanzia, parziale, del pagamento della tassa e delle spese di giudizio a carico dell'accusato (art. 9 CPP). Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 2; visti gli art. 18,35,41,55,58,59,63,68,69 CP; 19 cfr. 1 e 2 LFStup;

E. 8

ottobre 2004/nh

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente)

GI 1

GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1

AS 3

AS 4

AS 6

AS 7

con il segretario:

Enzo Barenco

Conviene oggi nell'aula penale di questo Pretorio

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 13 dicembre 2003;

prevenuto colpevole di:

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 73/2004 del 17 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

§L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. _____.

Espletati i pubblici dibattimenti

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Considerato in fatto ed in diritto

1. AS 1

2. AS 2

3. AS 3

4. AS 4

5. AS 5

6. AS 6

7. AS 7

8. GI 1

9. GI 2

E. 9

GI 2

E. 10

IE 1

E. 11

TE 1

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente

Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'350.--

Perizie fr. 1'314.90

Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 100.--

fr. 5'764.90

=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.